

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Notifica per pubblici proclami

in adempimento all'ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. V n. 12107 del 2 luglio 2026

adottata nel ricorso RG 2614/2026 presentato da Maria Teresa Lettieri contro la Regione Lazio per l'impugnazione della determinazione 29 dicembre 2025 n. G17793 della Regione Lazio, Direzione Personale enti Locali e Sicurezza, pubblicata sul BURL n 107 del 30 dicembre 2025 recante approvazione dei verbali e della graduatoria finale e nomina dei vincitori della procedura valutativa di progressione verticale tra le aree ai sensi dell'art. 13, cc 6,7, e 8 del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021; dei verbali di valutazione dei titoli e della prova orale della ricorrente; di tutti gli atti presupposti e connessi, della graduatoria finale e degli specifici atti successivi di nomina dei terzi; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente; nonché per quanto occorrer possa per l'annullamento della determinazione 31 luglio 2025, n. G10017 la Regione Lazio ha indetto la Procedura valutativa, con specifico riferimento alla parte in cui non ha stabilito il punteggio minimo per l'idoneità dei candidati.

Con l'impugnazione al TAR Lazio rubricata con numero RG 2614/2026, con udienza di merito fissata per il 21 ottobre 2026, la signora Maria Teresa Lettieri ha censurato gli atti sopra elencati per i seguenti 7 motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990 e smi e dei principi di trasparenza e imparzialità, anche in relazione all'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio di predeterminazione della soglia di idoneità

La ricorrente ha contestato che la prova orale pesava molto, ben 38 punti sui 100 complessivi (30 materie, 8 attitudini/motivazioni), senza che la Regione abbia previsto alcuna indicazione della soglia minima di idoneità, che doveva senza dubbio essere fissata ex ante in coerenza con i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. La procedura risulta pertanto viziata per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, poiché la soglia di idoneità della prova orale non risulta predeterminata e resa conoscibile ai candidati con atto generale, ma solo, se del caso, fissata e "cristallizzata" nei verbali interni della Commissione.

2. Violazione e falsa applicazione del principio di collegialità e della natura di organo perfetto della commissione giudicatrice.

La ricorrente ha contestato che la commissione nominata con riferimento alla valutazione della prova orale della odierna ricorrente era composta dal Dr. Marco Marafini (Direttore regionale – Presidente), dal Dr. Antonio Giuseppe Latora (Dirigente regionale – Componente), dalla Dr.ssa Paola Pizzicannella (Dirigente regionale – Componente) e dalla Dr.ssa Maria Rosaria D'Ambrosio (Funzionaria regionale – Segretaria). Il Presidente, Dr. Marco Marafini, dopo aver condotto e interrotto la fase iniziale del colloquio motivazionale della dott.ssa Lettieri, si è allontanato dai lavori della Commissione, lasciando che la valutazione dell'orale fosse effettuata da soli 2 membri della commissione. Lo svolgimento del colloquio alla presenza di un collegio non perfetto pregiudica senza dubbio la funzionalità ed esistenza dell'organo collegiale della Commissione, che – secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato – costituisce organo perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi componenti in tutte le fasi in cui è chiamato a svolgere valutazioni tecnico- discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie (per tutti Cons. di Stato, sez. VI, 17 maggio 2010 n. 3039).

3. Violazione e falsa applicazione della determinazione n. G10017/2025 di indizione della procedura e dei criteri di valutazione del colloquio, con specifico riferimento all'art. 8, difetto di istruttoria. Eccesso di potere per istruttoria non corretta e illogica. Sviamento.

Con riferimento alla "Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree..." di cui alla determinazione n. G10017/2025, la Commissione ha approvato specifici "Criteri di valutazione del colloquio" che attribuiscono ben 30

punti alle competenze e conoscenze nelle tre materie (10 punto diritto amm., 5 sicurezza, 15 diritto regionale); attribuiscono fino a 8 punti alle attitudini e motivazioni individuali emerse in sede di colloquio; prevedono una parte introduttiva del colloquio finalizzata proprio alla valutazione di attitudini e motivazioni, seguita da estrazione a sorte di quesiti sulle suddette materie. Nel caso della ricorrente, il colloquio è stato bruscamente interrotto dalla Commissione, la quale non ha consentito alla dott.ssa Lettieri di illustrare l'attuale esperienza presso il Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, le funzioni di supporto al RPCT, la redazione del PIAO e l'iscrizione all'Albo nazionale OIV, tutte attività direttamente pertinenti agli obiettivi della selezione. Quanto alle tre domande estratte, le stesse attenevano esattamente alle materie previste dal bando (vizi di legittimità ex l. 241/1990, referendum e iniziativa legislativa popolare nello Statuto della Regione, d.lgs. 81/2008 e relativa attuazione organizzativa in Regione) e sono state affrontate dalla dott.ssa Lettieri in modo completo, senza rilievi critici, né richieste di integrazione da parte della Commissione, che si è limitata a dichiarare "basta" al termine di ciascuna risposta. A fronte di tale colloquio l'attribuzione del punteggio di soli 23 punti su 38, tale da non far risultare idonea la ricorrente, risulta senza dubbio erronea, illogica e viziata e priva di ogni adeguata motivazione. Ciò evidenzia un difetto di istruttoria ed il difetto di motivazione, che doveva intendersi stringente in relazione al rilievo del punteggio attribuito all'orale nella progressione verticale (38 punti su 100).

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi anche in relazione all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione della prova orale, insufficienza del mero voto numerico. Sviamiento.

La determinazione IMPUGNATA si limita ad "approvare n. 59 verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni" e la graduatoria finale, richiamando genericamente l'applicazione dell'art. 9 dell'Avviso, senza riportare gli esiti analitici della prova orale dei singoli candidati; i punteggi attribuiti per ciascuna delle tre materie e per il segmento "attitudini e motivazioni"; alcun giudizio discorsivo o almeno standardizzato sulla prestazione della ricorrente. La ricorrente risulta aver conseguito solo 23/38 alla prova orale, con esclusione per soli 6 punti dalla soglia di idoneità (peraltro mai prevista ex ante), ma non conosce le griglie individuali, non le sono stati comunicati verbalmente rilievi durante l'esame, non dispone di alcuna motivazione specifica.

5. Violazione e falsa applicazione della determinazione di indizione della procedura e dell'art. 1 della legge n. 241/1990 anche in relazione all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà e sproporzione rispetto ai titoli e alle valutazioni di servizio

Dalla "Valutazione titoli" pubblicata con Avviso del 12.11.2025 risulta che il codice candidatura della ricorrente CDNRYS3MW3 ha conseguito per i titoli il punteggio massimo di 62 punti, collocandosi tra i profili più qualificati dell'intera procedura. Dalla domanda di partecipazione emergono ulteriori elementi di eccellenza del curriculum della odierna ricorrente: laurea in Giurisprudenza, seconda laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, numerosi titoli post-laurea e abilitazioni (avvocato, OIV, master, specializzazione sostegno); servizio pluriennale presso la Giunta Regionale e l'Ente Parco, con incarichi su trasparenza, anticorruzione, PTPCT, PIAO, gestione della performance; tre ultime valutazioni di performance tutte pari a 100/100. Nondimeno, alla prova orale la ricorrente è stata valutata con soli 23 punti su un punteggio assai rilevante attribuito all'orale di 38, peraltro in una procedura di progressione interna. Il punteggio conseguito all'orale dalla ricorrente non è in alcun modo motivato, risulta appena superiore alla sufficienza e comporta l'esclusione dalla progressione interna per soli 5 punti rispetto alla soglia minima. Tale valutazione risulta manifestamente incongrua rispetto all'elevatissima valorizzazione dei titoli, al curriculum specifico sulle stesse materie oggetto d'esame e alle valutazioni di servizio ed attesta la palese irragionevolezza, prima che illegittimità, della valutazione della odierna ricorrente. Ne deriva un evidente eccesso di potere per contraddittorietà interna e illogicità.

6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Violazione e falsa applicazione della disciplina di procedura e dei principi in materia di progressioni verticali

La determinazione impugnata richiama, tra l'altro l'art. 13 del CCNL Funzioni Locali 2019– 2021, la deliberazione di Giunta regionale n. 531/2025 sulla disciplina delle progressioni tra le Aree interne e l'Avviso di selezione qualifica la procedura come “valutativa” e non come concorso aperto all'esterno. La determinazione di attribuire un peso elevatissimo attribuito all'orale (38 punti) in una procedura interna dove i titoli e le esperienze sono già stati riconosciuti e valorizzati al massimo (62/62) è senza dubbio illegittima e comunque imponeva uno stringente obbligo di motivazione che non è mai stato adempiuto. L'assenza di reale istruttoria e di motivazione sull'orale; la gestione compressiva del colloquio motivazionale si traducono in una violazione dei principi che presidiano le progressioni verticali, che devono privilegiare la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze maturate in servizio, evitando forme surrettizie di selezione meramente “nozionistica” o comunque opaca.

7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 ss. l. 241/1990 anche in relazione all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (diritto ad una buona amministrazione) ed all'art 97 della Costituzione.

La ricorrente ha presentato, in data 23.02.2026, istanza di accesso agli atti volta a ottenere i verbali della Commissione e delle Sottocommissioni relativi alle sedute del 24–28.11.2025; le schede individuali di valutazione dell'orale; le griglie applicate e la graduatoria finale in formato analitico. Dai verbali depositati in giudizio dalla Regione risulta confermata la fondatezza dell'impugnazione sia rispetto alla censura in ordine alla mancata presenza del Presidente della commissione che non risulta aver sottoscritto i verbali, che rispetto al difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione V del Tar Lazio, Roma n. 12107 del 2 luglio 2026 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, li 7 luglio 2026